



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 ottobre 2022
(OR. en)

14099/22

EF 321
ECOFIN 1099
DELECT 197

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 ottobre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 7175 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 25.10.2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 7175 final.

All.: C(2022) 7175 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.10.2022
C(2022) 7175 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.10.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento EMIR, le operazioni infragruppo possono essere esentate dall'obbligo di compensazione. Anche le operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi possono esserne esentate se la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EMIR per il paese terzo in cui è stabilita l'entità del gruppo. Ad oggi la Commissione non ha adottato tale decisione di equivalenza ai fini dell'articolo 4.

I tre regolamenti delegati della Commissione sull'obbligo di compensazione, vale a dire il regolamento delegato (UE) 2015/2205 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione in materia di categorie di derivati su tassi d'interesse nonché il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione in materia di categorie di derivati su crediti, contengono una disposizione relativa alle operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi. In assenza della pertinente decisione di equivalenza, la disposizione prevede per tali operazioni una data differita fino a tre anni per l'applicazione dell'obbligo di compensazione. La data differita per l'obbligo di compensazione è attualmente fissata al 30 giugno 2022.

Tenendo conto delle difficoltà legate alla valutazione dell'equivalenza in tale contesto e quindi all'adozione delle opportune decisioni di equivalenza entro la data di applicazione differita, nonché delle possibili conseguenze negative in termini di costi sostanziali per le entità del gruppo se non vengono apportate modifiche, si propone di prorogare al 30 giugno 2025 la data di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo di cui ai tre regolamenti delegati della Commissione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le modifiche proposte sono di natura limitata e constano di un adeguamento delle tempistiche per agevolare l'attuazione corrente delle norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione. Inoltre l'attuale termine relativo a tali disposizioni scadrà a breve. Data la portata limitata delle modifiche e l'urgenza della questione, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'ESMA, lo svolgimento da parte di quest'ultima di consultazioni pubbliche aperte o di analisi complete dei potenziali costi e benefici connessi sarebbe stato sproporzionato.

Tuttavia è stata richiesta la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati e l'ESMA ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), che non ha sollevato obiezioni dal punto di vista macroprudenziale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato introduce una modifica delle tre attuali norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione per quanto riguarda le categorie di derivati su tassi di interesse nel modo seguente:

- l'articolo 3, paragrafo 2, è modificato prorogando al 30 giugno 2025 la data di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione per quanto riguarda le categorie di derivati su crediti nel modo seguente:

- l'articolo 3, paragrafo 2, è modificato prorogando al 30 giugno 2025 la data di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi.

L'articolo 3 modifica l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione per quanto riguarda le categorie di derivati su tassi di interesse nel modo seguente:

- l'articolo 3, paragrafo 2, è modificato prorogando al 30 giugno 2025 la data di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per le operazioni infragruppo con entità del gruppo di paesi terzi.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 25.10.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti delegati (UE) 2015/2205², (UE) 2016/592³ e (UE) 2016/1178⁴ della Commissione specificano, tra l'altro, le date di decorrenza dell'obbligo di compensazione per i contratti appartenenti alle categorie di derivati OTC di cui agli allegati di tali regolamenti delegati. L'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di detti regolamenti delegati stabilisce date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione. Il differimento di tali date di applicazione si è reso necessario per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti all'obbligo di compensazione prima dell'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (2) Ad oggi non è stato ancora adottato alcun atto di esecuzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione all'obbligo di compensazione. L'applicazione dell'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC che sono stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, senza l'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, avrebbe un impatto economico negativo sulle controparti dell'Unione. Pertanto l'applicazione dell'obbligo di compensazione per i contratti derivati OTC infragruppo stipulati con una controparte di un paese terzo dovrebbe essere ulteriormente differita.

¹ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

³ Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.
- (4) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito l'"ESMA") ha presentato alla Commissione.
- (5) Le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente. Data la portata limitata di dette modifiche e l'urgenza della questione, sarebbe considerevolmente sproporzionato lo svolgimento da parte dell'ESMA di consultazioni pubbliche aperte o analisi dei potenziali costi e benefici connessi. Tuttavia l'ESMA ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).
- (6) Onde garantire quanto prima la certezza del diritto ai partecipanti al mercato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2205, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- "a) 30 giugno 2025, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;"

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2016/592, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- "a) 30 giugno 2025, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;"

Articolo 3

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1178, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

⁵ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- "a) 30 giugno 2025, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all'allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;".

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25.10.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN